

N. 140-1/ 2025 R.G.P.U.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Giudice delegata

letta la proposta di concordato minore con continuità d'impresa ex art. 74 e ss. CCII depositata in data 26.6.2025 Di Nunno Anna Maria Rosaria, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale "Dirò di Di Nunno Rosaria" e D'Aulisa Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Loreta santangelo;

letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, dott. Vincenzo Sassi, ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII;

rilevato che Di Nunno Anna Maria Rosaria, attualmente titolare di una ditta individuale, e D'Aulisa Vincenzo, ragioniere commercialista, versano in una situazione di sovraindebitamento, dovuta alla contrazione dei ricavi registrata dalla precedente attività imprenditoriale della Di Nunno, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'OCC;

visto il decreto del 2.7.2025 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore con nomina del C.G., avv. Pierluigi Penza;

letta la relazione finale depositata dal C.G., in data 13.8.2025, dando atto del voto favorevole espresso dal 82,74% dei creditori della Di Nunno e del 62,41% dei creditori del D'Aulisa;

ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni. In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 80, III co. CCII).



Nel caso in esame, l'ammontare complessivo della debitoria della Di Nunno è pari ad € 262.411,20 così suddivisa:

- Prededuzione € 4.710,02 (OCC);
- Privilegio € 124,924,83 (advisor, BCC Appulo Lucana, Comune di Canosa di Puglia, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS, Pe Pe srl);
- Chirografo € 132.776,35 (Agenzia delle Entrate, INPS, BCC Appulo Lucana, Banca Credem, Fallimento 3/19 Grant s.p.a., Fase Uno srl, DATE srl, Monnalisa s.p.a., Andrea Monterlpare spa, CWF Italia srl, Arcadia srl, PE Pe srl., Rella Valeria, Kidiliz group Italy srl, Marbel spa, Safer Baby srl, Two brother srl, Creaciones Paz Rodriguez sl, Eureka srl, Soc. Five srl, Piccola Ludo srl, Zero & Company srl);

l'ammontare complessivo della debitoria di D'Auliso Vincenzo è pari ad € 150.432,08 così suddivisa:

- Prededuzione € 5.454,88 (OCC);
- Privilegio € 100.132,26 (advisor, BCC Appulo Lucana, Comune di Canosa di Puglia, Agenzia delle Entrate);
- Chirografo € 44.844,94 (Agenzia delle Entrate e Riscossione, BCC Appulo Lucana, Banca Credem).

Ciò posto, dal prospetto redatto dal Gestore della crisi si evince che, a fronte di tale debitoria è stato proposto in pagamento dalla Di Nunno il pagamento della somma di € 93.761,98 da corrispondersi in € 21.648,00 al momento della vendita di un terreno e la restante parte in 131 rate mensili, con soddisfazione integrale dei creditori prededucibili, del 100% del creditore ipotecario, 75% dei creditori ex art. 2751 bis n 3 c.p.c. e 30% degli altri creditori privilegiati e 5% dei chirografari; il D'Aulisa, invece, ha proposto il pagamento della complessiva somma di € 11.747,47 in € 124 rate mensili con finanza esterna da parte del figlio, D'Aulisa Leonardo il quale si è impegnato a versare mensilmente la somma di € 200,00.

Con riferimento al compenso dell'OCC, deve osservarsi che, dall'interpretazione meramente letterale dell'art. 81 quarto comma c.c.i.i., lo stesso è liquidato dal Giudice, non potendo essere rimesso esclusivamente all'autodeterminazione delle parti con sottrazione a qualsivoglia controllo di legalità. Da tale considerazione deriva che la liquidazione e conseguente riscossione dello stesso potrà avvenire solo dopo la completa esecuzione del concordato.

Come emerge dalla relazione finale del Commissario Giudiziale, la proposta risulta approvata.

Considerato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art. 78, co.1 e 2 CCII, e confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura;



p.q.m.

visto l'art. 80 C.C.I.I.,

omologa il concordato minore proposto da DI NUNNO ANNA MARIA ROSARIA E D'AULISA VICNENZO ;

dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore, con pagamento del compenso dell'OCC e al Commissario Giudiziale solo dopo la liquidazione da parte del G.D.;

dispone che il Commissario Giudiziale, avv. Pierluigi Penza, vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, depositando semestralmente una relazione riepilogativa delle attività svolte e comunicando al giudice designato eventuali irregolarità;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura del Commissario Giudiziale nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;

conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

prescrive che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;

dispone che terminata l'esecuzione il C.G. presenti al giudice una relazione finale;

ribadisce che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'o.c.c. e il C.G. dovranno richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.);

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso in Trani il 15/09/2025

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra



